



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

## **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA**

### **ART. 1 - AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, istituito con delibera del CdA n. 248/15214 del 28 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616 e pubblicato sulla G.U. del 26 settembre 2020, n.239.

### **ART. 2 - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO**

1. Il dipartimento è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative erogate dai Corsi di Studio allo stesso afferenti nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Il dipartimento esercita la potestà regolamentare in esecuzione delle decisioni generali definite dagli Organi di governo dell'Ateneo, emana le norme di dettaglio previste dallo statuto e dai regolamenti, delibera sulle questioni organizzative e gestionali generali attinenti ai corsi di studio che ad esso afferiscono e assume decisioni in merito alle iniziative di ricerca.
3. Ferme restando le competenze previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Dipartimento delibera in merito alla definizione della programmazione strategica dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza.
4. Spetta altresì al Dipartimento istruire e dare attuazione alle proposte della Facoltà, se costituita, di cui all'art. 25 dello Statuto, con riferimento agli ambiti della didattica e della formazione. In assenza della struttura di coordinamento le relative attribuzioni sono esercitate dal Dipartimento.
5. Nel rispetto dei procedimenti adottati dagli Organi di governo, il Dipartimento:
  - a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari afferenti, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;
  - b) organizza le strutture necessarie per tali attività;
  - c) cura lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università, a norma del successivo art. 7;
  - d) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
  - e) per quanto di sua competenza, delibera in merito all'attivazione di Dottorati di Ricerca relativi alle materie di sua pertinenza, anche in collaborazione o consorzio con altri Dipartimenti, Università o Enti di Ricerca di alta qualificazione e mette a disposizione le strutture e gli strumenti disponibili per lo svolgimento delle attività connesse; delibera inoltre in merito all'adesione dei Dottorati a Scuole di Dottorato;
  - f) per quanto di sua competenza, delibera in merito all'attivazione di Master Universitari relativi alle discipline di sua pertinenza e mette a disposizione le strutture e gli strumenti disponibili per lo svolgimento delle attività connesse;
  - g) organizza corsi di formazione finalizzata e permanente;
  - h) partecipa, per quanto di competenza, a definire le linee di azione in merito alla valutazione della struttura, della ricerca, della terza missione, dei corsi di studio e dei docenti che ad essa afferiscono secondo le indicazioni dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e, per quanto riguarda la didattica, della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, organizzando il proprio Sistema interno di assicurazione della qualità, alla luce delle indicazioni del Presidio di Qualità di Ateneo;
  - i) nomina, su proposta del Direttore, i professori e ricercatori che partecipano alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - l) decide in merito alla costituzione delle Facoltà di cui all'art.25 dello Statuto;

m) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alle norme del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro.

### **ART. 3 – SEDE E AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati e dispone di beni mobili affidati, così come risulta dai registri inventariali. I locali e mobili assegnati al Dipartimento devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali dell'Università e per quelle ulteriori purché preventivamente autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento.

2. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento è svolta attraverso il competente Settore di Ateneo, definito secondo l'organigramma. La posizione organizzativa di riferimento per il Direttore di Dipartimento è quella del "Responsabile Amministrativo" all'interno del suddetto Settore.

### **ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

1. Del Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento stesso, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo.

2. La mobilità interna all'Ateneo del singolo professore e ricercatore di ruolo potrà avvenire con motivata richiesta e con il parere favorevole dei Dipartimenti interessati.

3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento. Sono istituiti la Commissione Paritetica Docenti-Studenti ed il Presidio di Qualità di Dipartimento.

4. Per le proprie finalità istituzionali il Dipartimento può istituire delle Sezioni.

### **ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia, eletto secondo le disposizioni dello Statuto, nonché secondo quelle del Regolamento Generale di Ateneo e del presente Regolamento.

2. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia afferenti al dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il Direttore designa un Coordinatore delle attività di ricerca, un Coordinatore della didattica e un Coordinatore delle attività di terza missione scegliendo fra tre nominativi proposti dal Consiglio di Dipartimento, individuati fra i professori di ruolo di prima fascia e nomina, fra i tre Coordinatori, il Responsabile del Presidio di Qualità di Dipartimento, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il Direttore può designare, inoltre, un referente per l'Orientamento, un referente per l'Internazionalizzazione, un referente per la Comunicazione, un referente per ICT (Information and Communication Technology), un referente per il Centro linguistico di Ateneo, o altri profili, anche organizzati in commissioni, che si rivelino necessari. Il Direttore è membro di diritto o nomina un suo delegato nel Consiglio Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Il Direttore nomina il Direttore del Laboratorio prove materiali "Pietro Pisa", riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come Laboratorio Ufficiale ai sensi della Legge 1086 del 1971, e i Responsabili dei Laboratori didattici e di ricerca di pertinenza. Il Direttore provvede alla nomina dei Coordinatori di Sezione.

4. Il Direttore può affidare specifiche Deleghe a professori o ricercatori del Dipartimento. Essi potranno rappresentare il Dipartimento nelle Commissioni e Consulte istituite dall'Ateneo.

5. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza del Dipartimento;

- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione dei rispettivi atti deliberativi;
- c) promuove le attività del Dipartimento;
- d) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università;
- e) tiene i rapporti con gli Organi accademici;
- f) è consegnatario dei beni mobili assegnati al Dipartimento ed esercita le funzioni previste dal Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro;
- g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo e dal presente Regolamento.

6. Nei casi di necessità e urgenza emana decreti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento che verranno sottoposti a ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

7. Il Direttore resta in carica 4 anni accademici e per non più di due mandati.

8. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento indice le elezioni del nuovo Direttore.

9. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio aventi diritto, nella prima votazione.

Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano del Dipartimento dovrà convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni. Nella seconda votazione, che sarà valida quando a essa partecipi la maggioranza degli aventi diritto, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa. Qualora nella seconda votazione due candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più giovane dal punto di vista accademico.

Qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Decano del Dipartimento convocherà una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni, e così fino a quando non risulterà eletto il Direttore. Tali elezioni avverranno con le stesse modalità della seconda.

Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto.

10. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore. Qualora quest'ultimo le accolga, il Decano indice, entro due mesi, le elezioni e svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Direttore.

11. In caso di elezione per anticipata cessazione del Direttore di Dipartimento, al mandato quadriennale del Direttore subentrante si aggiunge la frazione di anno residua solo se inferiore ai sei mesi, ai sensi dell'art. 27, comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo.

## **ART. 6 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo responsabile dell'indirizzo scientifico e didattico del Dipartimento.
- 2. È composto dai professori di ruolo, dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli studenti e, ove previsti, da un rappresentante dei dottorandi. È previsto, altresì, un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo.
- 3. Per la trattazione di particolari argomenti il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio esperti senza diritto di voto.

## **ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

- 1. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) approva il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modificazioni per poi sottoporlo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza;

- b) partecipa, per quanto di sua competenza, alla definizione della programmazione strategica dell'intero Ateneo e concorre alla definizione dei budget annuali e pluriennali relativamente al funzionamento, all'attività di ricerca, didattica e di terza missione;
- c) formula richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica;
- d) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;
- e) elegge il Direttore di Dipartimento e definisce le materie ed i compiti specifici da delegare ad esso;
- f) elegge la Giunta del Dipartimento;
- g) individua i responsabili scientifici di ciascuna delle attività di ricerca e di terza missione. A loro spetteranno, altresì, le funzioni di gestione dei relativi budget. Ciò anche per attività di ricerca organizzate beneficiando di contributi liberali;
- h) propone i candidati per i ruoli di Coordinatore della didattica, della ricerca e delle attività di terza missione;
- i) delibera in merito all'eventuale costituzione o scioglimento di Sezioni;
- l) nell'eventualità che le Sezioni si dotino di un proprio regolamento ne approva in via definitiva il testo;
- m) delibera la richiesta di costituzione della Facoltà di cui all'art. 25 dello Statuto e, di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti, delibera i termini e le modalità di elezione e designazione degli Organi di detta struttura, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo;
- n) approva la stipula di contratti per attività didattica e di ricerca al fine di reclutare docenti, ricercatori a tempo determinato, assegnisti e borsisti di ricerca;
- o) approva la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza in conformità alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- p) approva l'istituzione di "Centri di ricerca" e "Laboratori di ricerca" anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altre Università italiane o straniere e con il CNR o con altre istituzioni scientifiche, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo;
- q) per le finalità di cui al precedente punto, predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
- r) delibera in merito alla adozione e funzionamento del Sistema interno di assicurazione della qualità formando il Presidio di Qualità di cui al successivo art. 10;
- s) delibera l'attuazione delle azioni di miglioramento, correttive o preventive di competenza, in materia di didattica, ricerca e terza missione a seguito degli elementi contenuti nelle Relazioni annuali del Presidio della Qualità, del Nucleo di Valutazione e, in relazione alla didattica, della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- t) delibera in merito all'attivazione/disattivazione dei Corsi di laurea, dei corsi di dottorato, nonché alla partecipazione ai relativi cicli, dei corsi di formazione-aggiornamento, anche di natura permanente, dei master, all'organizzazione della didattica, all'istituzione di laboratori didattici, al tutorato;
- u) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal presente Regolamento.

2. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e del personale Tecnico-Amministrativo hanno diritto di voto in merito alle materie di cui al precedente comma, lettere b), o) e t).

I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi hanno diritto di voto, altresì, nelle materie di cui alla lettera s), limitatamente agli aspetti relativi all'attività didattica.

Resta ferma restando la possibilità per il Consiglio di Dipartimento di prevedere ulteriori argomenti di interesse.

3. Qualora vengano istituite, nell'ambito del Dipartimento, commissioni che necessitino di partecipazione studentesca, ne farà parte di diritto il rappresentante degli studenti eletto in Consiglio di Dipartimento o un suo delegato, scelto tra i rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica o nei Consigli di Corso afferenti al Dipartimento.

## **ART. 8 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

1. La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore di Dipartimento, che la presiede, 2 professori di prima fascia, 2 di seconda fascia e 2 ricercatori (sia a tempo determinato che indeterminato), eletti dalle rispettive componenti in seno al Consiglio: ogni elettore esprime una preferenza. I componenti della Giunta decadono alla cessazione dalla carica del Direttore e sono comunque rieleggibili.

2. Ai lavori della Giunta possono prender parte, su invito del Direttore e senza diritto di voto, il vicedirettore di Dipartimento, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio ed i Coordinatori della didattica, della ricerca e della terza missione.

3. La Giunta del Dipartimento ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo; inoltre esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.

4. I membri della Giunta che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'Organo decadono dalla carica, previa diffida del Direttore di Dipartimento dopo la seconda assenza ingiustificata.

#### **ART. 9 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI**

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento è composta da docenti e studenti, in rappresentanza di tutte le sue componenti, così come indicato dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti valuta periodicamente i risultati dell'apprendimento degli studenti in termini di soddisfazione, di sviluppo personale e professionale, anche in rapporto alle prospettive occupazionali e alle esigenze del mondo economico e produttivo.

3. Sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi di valutazione forniti dal Presidio di Qualità, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti formula periodicamente proposte ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica erogata dal Dipartimento.

4. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti predisponde una relazione annuale e informa periodicamente il Nucleo di Valutazione dei risultati della propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'ANVUR.

5. La componente studentesca in Commissione è eletta per un biennio, salvo quanto previsto dal successivo art.13. Quella dei docenti e ricercatori per un quadriennio, salvo quanto previsto nel successivo comma 11.

6. Alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti si applica il regime delle incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla Legge e dallo Statuto. In particolare non possono far parte della Commissione il Direttore del Dipartimento e i componenti del Presidio di Qualità.

7. Il Consiglio di Dipartimento nomina i professori e ricercatori componenti della Commissione, su proposta del Direttore, tenendo conto della rappresentatività in ambito didattico per le aree disciplinari.

8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti elegge, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il coordinatore della commissione, fra i professori di ruolo e ricercatori.

9. Il coordinatore della commissione può chiedere al Direttore del Dipartimento, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento, nonché ad esperti interni ed esterni all'Ateneo, di partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.

10. I componenti della Commissione che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'Organo decadono dalla carica, previa diffida del Coordinatore della Commissione dopo la seconda assenza ingiustificata.

11. Qualora uno dei membri della Commissione decadesse dalla carica, verrà sostituito attraverso una nuova designazione del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore.

#### **ART. 10 - SISTEMA DI VALUTAZIONE E ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

1. Il Dipartimento adotta un Sistema interno di assicurazione della qualità, ovvero svolge attività di autovalutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di didattica, di ricerca e di terza missione, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'ANVUR e dal Presidio della Qualità di Ateneo, tramite il Presidio di Qualità di Dipartimento.

2. Secondo i dettami del Regolamento del Sistema di Assicurazione di Qualità di Ateneo, il Presidio di Qualità sovrintende al corretto funzionamento del Sistema di assicurazione della qualità nella struttura e coadiuva il Presidio di Qualità di Ateneo. Il Presidio di Qualità relaziona annualmente al Consiglio sullo stato e sugli esiti del sistema di assicurazione della qualità per la didattica, la ricerca e la terza missione secondo le indicazioni dell'ANVUR e del Regolamento di cui sopra.

3. Il Presidio di Qualità di Dipartimento è costituito dai tre Coordinatori, come da Statuto, tra i quali il Direttore nomina il Responsabile dell'organismo, due docenti per la ricerca, due docenti per la didattica e due per la terza missione, ed è supportato da personale amministrativo per le attività procedurali.

Laddove se ne ravvisi l'utilità o la necessità, la composizione del Presidio può essere integrata con docenti afferenti ad altri Dipartimenti per tenere conto di eventuali trasversalità nell'erogazione della didattica.

La componente docente del Presidio è proposta dal Direttore al Consiglio di Dipartimento sulla base di autocandidature presentate per ogni tipologia di attività dai professori di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento. Nel caso le autocandidature superino le due per una o più di tali tipologie, si procede all'individuazione da parte del Consiglio medesimo. I componenti docenti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

4. Le funzioni del Responsabile del Presidio di Qualità sono disciplinate dal Regolamento del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

### **ART. 11 - SEZIONI DEL DIPARTIMENTO**

1. Le Sezioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta di almeno 10 professori di ruolo e ricercatori, motivata da necessità logistico-gestionali e/o per affinità scientifiche. Le Sezioni sono costituite se a loro afferiscono non meno di 10 fra ricercatori e professori di ruolo.

2. Ogni docente (professore o ricercatore) può afferire ad una sola Sezione. Nel caso in cui il numero degli afferenti alla sezione scenda sotto il limite sopra indicato il Consiglio di Dipartimento può deliberare la chiusura della sezione.

3. Ciascuna Sezione può dotarsi di uno specifico Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento.

4. L'organizzazione interna dell'attività scientifica, didattica e di terza missione delle Sezioni è curata da un Coordinatore di Sezione, nominato, tra i professori di ruolo di prima fascia, dal Direttore di Dipartimento per un mandato di quadriennio accademico.

5. Qualora alla Sezione non afferisca un professore di ruolo di prima fascia, la funzione di Coordinatore di Sezione è assunta da un professore di seconda fascia, designato con le modalità previste dal comma precedente.

6. Il Coordinatore di Sezione svolge, di norma, le seguenti funzioni:

a) è l'agente consegnatario dei beni mobili in carico alla Sezione;

b) è preposto, per quanto di competenza, all'applicazione delle norme per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro;

c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore o dagli Organi collegiali.

### **ART. 12 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI**

1. Gli Organi del Dipartimento sono convocati mediante comunicazione indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno, secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

2. La riunione è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto; ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti disposto.

4. Il verbale della seduta del Consiglio è di norma redatto dal professore di ruolo di prima fascia di nomina più recente o da un componente indicato dal Direttore. Il verbale della seduta della Giunta è redatto dal ricercatore di nomina più recente o da altro componente indicato dal Direttore.

5. Le deliberazioni assunte dagli Organi del Dipartimento sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza. La pubblicità è garantita mediante

affissione degli atti in apposita pagina del portale riservato dell'Ateneo nella sezione dedicata al Dipartimento.

6. Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione la disciplina di cui al Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo.

### **ART. 13 – ELEZIONI**

1. Tutte le operazioni di voto per le elezioni interne al Dipartimento sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri scelti tra i componenti del Consiglio, che definirà le modalità per lo svolgimento in coerenza con il Regolamento Elettorale di Ateneo.

2. La scadenza del mandato dei componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è fissata al 31 dicembre del biennio accademico successivo a quello di nomina, per gli studenti, e del quadriennio accademico successivo a quello di nomina per i docenti.

3. Le elezioni degli studenti sono convocate dal Direttore di Dipartimento solo nel caso di elezioni parziali.

4. La cessazione a qualunque titolo di uno o più studenti eletti determina la sostituzione con i primi dei non eletti, limitata ai facenti parte della stessa lista, nel caso di elezione con questa modalità. In assenza di candidati, si procede ad elezioni suppletive, ferma restando la continua operatività degli Organi.

5. I membri subentrati completano il mandato in corso.

6. Per quanto non espressamente previsto trova applicazione la disciplina definita dal Regolamento Generale di Ateneo.